

Ulteriore emendamento alla conversione del DL Agosto.

63.0.21

Conzatti, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazione nello svolgimento della procedura di mediazione nelle controversie condominiali)

1. All'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito con il seguente: "L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati",

d) il comma 6 è sostituito con il seguente: "Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare".

2. Al comma 1 dell'articolo 1131 del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo la parola: "giudizio" sono inserite le seguenti: "ed attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"».